

T.A.R. LAZIO
20 MARZO 2012

PRESIDENTE: TOSTI

ESTENSORE: MARTINO

PARTI: BONANNO

(*avv. Barraco*)

CONSOB

(*avv.ti Providenti,
Palmisano, Ermetes,
Ferraro*)

Informazione su strumenti finanziari • Diffusione di notizie false tramite Internet, potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni fuorvianti in merito agli strumenti finanziari • Fattispecie • Pubblicazione su sito web di un articolo secondo cui la partecipazione di maggioranza in una società calcistica era stata venduta ad un determinato soggetto • Illiceità • Mancata dimostrazione del dolo • Irrilevanza • Irrogazione della sanzione amministrativa • Normativa deontologica dei giornalisti • Mancata

dimostrazione della qualità di giornalista professionista • Inapplicabilità.

Alla diffusione tramite internet di notizie false anche solo potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, quali quella secondo cui la partecipazione di maggioranza in una società calcistica era stata venduta ad un determinato soggetto, segue l'irrogazione della sanzione amministrativa a prescindere dalla dimostrazione del dolo e non potendosi applicare la normativa deontologica dei giornalisti al soggetto che non abbia dimostrato la propria qualità di giornalista professionista.

La presente controversia trae origine dal provvedimento con il quale, in data 9 dicembre 2010, la Consob ha contestato al ricorrente la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale « 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso *internet* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. ».

Veniva in particolare contestato al ricorrente di avere diffuso — tramite la pubblicazione in data 19 giugno 2009, alle ore 13.16, sul sito internet www.forza-roma.com, del pezzo dal titolo « Ufficiale: la AS Roma è stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick » — la falsa notizia, suscettibile di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni AS Roma s.p.a., secondo cui la partecipazione di maggioranza in AS Roma, riconducibile a Compagnia Italtroli s.p.a., era stata venduta al sig. Vinicio Fioranelli.

Parte ricorrente presentava le proprie deduzioni difensive in data 5 gennaio 2011.

Con relazione istruttoria del 20 maggio 2011, la Divisione Mercati formulava le valutazioni di competenza, in merito alle deduzioni difensive avanzate dall'interessato, trasmettendo gli atti del procedimento all'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Quest'ultimo, in data 26 maggio 2011, comunicava al ricorrente l'avvio della « parte istruttoria per la decisione » del procedimento a suo carico, trasmettendo copia della Relazione istruttoria ed indicando, altresì, la fa-

coltà per lo stesso di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi, nel termine di giorni trenta dalla ricezione di tale nota.

All'esito del procedimento, la Consob riteneva definitivamente accertato l'illecito contestato ed ingiungeva al sig. Bonanno il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 per l'illecito di cui all'art. 187-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58 del 1998, applicando altresì nei suoi confronti la sanzione di accessoria di cui all'art. 187-*quater*, comma 1, per mesi 2.

Avverso siffatte determinazioni, il ricorrente deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 187-*septies* d.lgs n. 58 del 1998 — eccesso di potere e nullità del provvedimento sanzionatorio.

Il procedimento a carico del ricorrente avrebbe dovuto concludersi nel termine di 180 giorni dalla contestazione. Esso si è invece concluso in data 7 novembre 2011;

2) Nullità del provvedimento impugnato per vizio assoluto ed insanabile della notifica; violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, della L. n. 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dalla L. n. 765 del 6 agosto 1967, come riaffermato dall'art. 14, comma 4 e 5, della L. n. 689 del 1981.

La notifica del provvedimento avrebbe dovuto avvenire a mezzo di Ufficiale Giudiziario, come prescritto dalla normativa in rubrica.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 187-ter D.Lgs. n. 58 del 1998 — eccesso di potere — sviamento di potere — difetto di istruttoria — difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta.

Secondo parte ricorrente, la condotta sanzionata dalla normativa in rubrica richiede che vi sia il dolo di chi agisce, come pure che, dalla condotta medesima, venga tratto profitto e/o vantaggio.

Nella fattispecie, inoltre, le notizie diffuse dal ricorrente non avrebbero avuto ripercussioni apprezzabili sull'andamento delle azioni della AS Roma, il quale, a dire del sig. Bonanno, sarebbe stato invece influenzato dal comunicato, non del tutto perspicuo, successivamente diffuso dalla Compagnia Italpretroli.

Il ricorrente precisa infine di essere mosso solo da passione calcistica e di non avere tratto alcun profitto dalla diffusione dell'articolo a sua firma.

Si è costituita, per resistere, la Consob, depositando documenti e memoria.

Nella camera di consiglio del 7 marzo 2012, il ricorso è stato assunto in decisione al fine di essere definito, come comunicato alle parti costituite presenti in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.
A tale fine, è sufficiente osservare quanto segue.

2.1. È anzitutto destituito di fondamento il primo mezzo. Ciò, in considerazione della piana lettura dell'art. 187-*septies*, comma 1, del t.u.f., invocato da parte ricorrente, che riferisce il termine di 180 giorni alla mera contestazione, e non già alla conclusione del procedimento (« 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha

la sede all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente »).

Il procedimento medesimo, secondo quanto stabilito dalla delibera Consob n. 15086 del 21 giugno 2005, deve poi concludersi nel termine di 360 giorni dalla data di formale contestazione degli addebiti.

Il termine in questione, nella fattispecie, risulta ampiamente rispettato, in quanto, a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento risalente al 6 dicembre 2010, il provvedimento sanzionatorio è stato adottato il 16 novembre 2011.

2.2. Manifestamente infondata si appalesa, altresì, la seconda censura.

A norma dell'art. 14, comma 4, della L. n. 689 del 1981, invocato nella fattispecie, « Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. [...] ».

Come noto, peraltro, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c e legge n. 890 del 1982).

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 890 del 1982, « Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso ».

Stante il tenore letterale delle disposizioni testé menzionate, risulta condivisibile quanto affermato dalla resistente, secondo cui, nell'avvalersi del servizio postale per notificare al ricorrente la delibera sanzionatoria, ha legittimamente esercitato una facoltà prevista dalle leggi vigenti in materia.

2.3. Circa i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'illecito sanzionato, va in primo luogo osservato che il sig. Bonanno non contesta la sequenza dei fatti, così come ricostruiti in seno all'istruttoria condotta dalla Consob.

La Commissione ha infatti accertato che:

— il ricorrente ha diffuso una notizia « falsa », consistente nella pubblicazione sul sito internet www.forza-roma.com, di un articolo secondo cui la partecipazione di maggioranza in AS Roma s.p.a. era stata venduta al sig. Vinicio Fioranelli. La notizia non era rispondente al vero, così come confermato dai comunicati ufficiali della società e della Compagnia ItalPetroli diffusi tra il 19 e il 20 giugno 2009;

— la notizia, è stata diffusa non solo attraverso il suddetto sito *internet*, ma anche attraverso altri mezzi di informazione, i quali l'hanno sostanzialmente « rilanciata », evidentemente ritenendola attendibile;

— la notizia era idonea a fornire al mercato indicazioni false ovvero fuorvianti in merito alle azioni AS Roma: ciò, in primo luogo, in ragione dell'attendibilità del mezzo, poiché il sito in questione rappresenta una nota fonte di informazioni con riguardo agli eventi che interessano la AS Roma; ed altresì in ragione del contesto in cui si è sviluppata la notizia, caratterizzato da una costante attenzione degli organi di stampa sui

possibili sviluppi dei contatti tra i consulenti della Compagnia Italtroli e il sig. Fioranelli. Va inoltre adeguatamente considerato che, nell'articolo del ricorrente, si utilizzavano espressioni assertive quali l'aggettivo « ufficiale », unitamente all'indicazione del prezzo e alla descrizione dei tempi dell'operazione;

— il prezzo indicato dal ricorrente avrebbe comportato, ai sensi del T.u.f., il lancio di un'O.p.a. obbligatoria, con fissazione di un prezzo, per azione, ben al di sopra di quello al quale i titoli della AS Roma risultavano quotati. Di fatto, Consob ha appurato che, subito dopo la diffusione della notizia, il prezzo delle azioni della Roma ha registrato un incremento pari al 6,6%. È del tutto opinabile, al riguardo, che tale incremento sia dovuto al Comunicato della società Italtroli. Secondo i dati forniti dalla Consob, e non contestati dal ricorrente, l'oscillazione in questione (unitamente all'aumento dei quantitativi di azioni scambiate) è infatti avvenuta subito dopo le 13,16 (orario di pubblicazione del pezzo a firma di Bonanni su internet) e prima delle 14,55 (ora in cui la Compagnia Italtroli ha emesso un comunicato che ha anticipato la « smentita », avvenuta il giorno dopo). Ad ogni buon conto, Consob ha considerato, ai fini della sanzione in esame, la sola oscillazione avvenuta prima delle 14 e 55.

Sul piano soggettivo, va comunque ricordato che l'illecito amministrativo descritto dall'art. 187-ter, comma 1, del t.u.f., non richiede affatto che la condotta sia ascrivibile a titolo di dolo, trattandosi, pacificamente, di una tipica ipotesi di illecito di mera condotta e di pericolo astratto.

La fattispecie risulta infatti integrata dalla diffusione di notizie che siano anche solo potenzialmente « suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. » all'uopo richiedendosi la mera conoscenza ovvero conoscibilità del carattere falso o fuorviante, delle informazioni medesime.

È noto, peraltro che, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 giugno 2010, n. 14856).

Infine, non è applicabile al caso in esame il secondo comma dell'art. 187-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 (« 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni »).

Il ricorrente, infatti, non ha né allegato, né, a maggior ragione, dimostrato, di essere un giornalista professionista.

3. Per quanto appena argomentato il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**DIFFUSIONE DI NOTIZIE
FALSE TRAMITE INTERNET
E MANIPOLAZIONE
DEL MERCATO**

I. UNA NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO
DELL'INFORMAZIONE?

nismo giudiziario si muove all'improvviso e apre scenari inediti.

Una sanzione amministrativa per la manipolazione del mercato su strumenti finanziari quotati, commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica è stata introdotta ben sette anni fa¹ e, ciononostante, la sentenza in commento costituisce una delle prime conferme giurisdizionali di tali sanzioni, irrogate in primo grado con delibera di Consob.

La pronuncia suscita interesse non solo perché è una sorta di primizia, ma anche per una certa qual apparente sproporzione fra l'entità della sanzione e la gravità della condotta che l'ha determinata.

Poche parole sul caso concreto: il 19 giugno 2009, sul sito *www.forza-roma.it*, dedicato alle vicende della squadra di calcio giallorossa, e ispirato pressoché esclusivamente da passione sportiva, compariva la notizia che la partecipazione di maggioranza della A.S. Roma spa era stata acquisita da un gruppo industriale per 210 milioni di €. Poco più di un'ora dopo, tuttavia, quello che era stato indicato come il nuovo "padrone" della squadra, emetteva un comunicato stampa nel quale non confermava la notizia, limitandosi a descrivere un generico interessamento all'affare, nient'affatto concluso.

Poiché la società sportiva era quotata in borsa, Consob — che aveva chiesto al gruppo industriale di prendere posizione — apriva un'istruttoria, all'esito della quale sanzionava l'autore della notizia per averne diffusa una falsa "in grado di indurre in errore gli investitori in merito alla valutazione delle azioni di AS Roma spa"².

2. MANIPOLAZIONE DI MERCATO A MEZZO STAMPA.

Prima di analizzare le decisioni di Consob e T.A.R., proprio perché si tratta di una normativa « di nicchia » la cui applicazione è stata

S econdo un pensiero attribuito a Francesco Carnelutti « in Italia sono in vigore duecentomila leggi diverse, per fortuna temperate da una generale inosservanza ». A volte, tuttavia, il mecca-

¹ Si tratta, come si vedrà tra poco, dell'art. 187-ter del D.Lgs. n. 58 del 2008 (d'ora in avanti, anche nel testo, TUIF) introdotto con la « legge comunitaria 2004 » (legge n. 62 del 2005) di recepimento della direttiva 2003/6/CE. Per una panoramica sulla riforma, nella particolare prospettiva di que-

sto lavoro, sia consentito rinviare a C. MALAVENDA, C. MELZI D'ERIL, *Abuso di mercato e informazione economica. I giornalisti e le nuove regole*, Padova, 2007, *passim*.

² Si veda la delibera Consob n. 18002, facilmente reperibile sul sito *www.consob.it*.

finora davvero rara, vale forse la pena fare un accenno alla disciplina.

Con la legge n. 62 del 2005 (la cosiddetta « legge comunitaria 2004 ») il legislatore italiano ha recepito, tra l'altro, la direttiva 2003/6/CE in tema di abuso di mercato³. Con la dichiarata intenzione di punire con maggiore severità la criminalità economico-finanziaria⁴, sotto forma in particolare di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, si è posto mano a una radicale riforma dell'intera materia⁵.

Limitandoci alle fattispecie di aggioaggio informativo su strumenti finanziari quotati, pare opportuno ricordare che oggi l'ordinamento prevede due illeciti, uno penale e uno amministrativo, entrambi di notevole gravità⁶. Più precisamente, l'art. 185 TUIF vieta la diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari cui si riferiscono. È reato di pericolo concreto: i comportamenti stigmatizzati devono avere determinato non tanto un'alterazione dei prezzi, quanto un effettivo rischio che tale alterazione si determinasse. La condotta è punita a titolo doloso, anche nella forma di dolo eventuale.

Accanto a quello penale, come anticipato, il legislatore ha introdotto un illecito amministrativo (art. 187-ter TUIF) che, facendo « salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato », vieta la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti per mezzo di un qualsiasi mezzo, compreso *internet*, che forniscano o siano in grado di fornire informazioni false o fuorvianti su strumenti finanziari. Rispetto alla disposizione penale, salta all'occhio che l'illecito amministrativo comprende condotte di tipo colposo. Scompare inoltre qualunque riferimento alla rilevanza dell'alterazione e si moltiplicano le possibili modalità di realizzazione

³ Per l'analisi della disciplina europea si rinvia a G. FERRARINI, *La nuova disciplina europea dell'abuso di mercato*, in *Riv. soc.*, 2004, 72 ss.; S. SALERNO, *I fenomeni di market abuse: la disciplina dell'aggioaggio su strumenti finanziari in Italia e la recente normativa comunitaria*, in *Riv. pen.*, 2004, 297 ss.

⁴ L'intenzione del legislatore è stata confermata dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005, di poco successiva, che ha introdotto il raddoppio di tutte le pene previste dal TUIF, con scelta criticata da A. ALESSANDRI, *Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela del risparmio*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, vol. II, Napoli, 2007, 942 s.

⁵ Tra i primi commentatori, si vedano, almeno, S. SEMINARA, *Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 540 ss. nonché E. AMATI, *La disciplina degli abusi di mercato*, in *La legislazione penale compulsiva*, a cura di Insolera, Padova, 2006, 203 ss. Per una specifica attenzione alla informazione economica V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili di uno statuto del-*

l'informazione economica e finanziaria, in AA.VV., *Mercato finanziario e tutela del risparmio*, a cura di Galgano e Visentini, Padova, 2006, 157 ss. Per una puntuale analisi degli illeciti di manipolazione del mercato si vedano, ahneno, più di recente, F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, Milano, 2010, *passim*, nonché S. GALLI, *La disciplina italiana in tema di abusi di mercato*, Milano, 2010, *passim*. F. D'ALESSANDRO, *Fattispecie di aggioaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del tipo e cause di giustificazione*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1817 ss., cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche.

⁶ Il delitto di cui all'art. 185 TUIF è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a cinque milioni di euro; il giudice però può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito. L'art. 187-ter TUIF prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a venticinque milioni di euro, anche in questo caso aumentabili con il medesimo meccanismo moltiplicatore.

del fatto: mediante la diffusione con mezzi di informazione⁷ di notizie, ma anche di voci e informazioni, oltre che false, pure fuorvianti⁸.

Senza addentrarci nel ginepraio delle opinioni dottrinali sul confine tra i due illeciti e la loro eventuale sovrapposibilità⁹, basti qui rilevare come il legislatore abbia tentato, forse riuscendovi solo in parte, di realizzare una progressione nella gravità sanzionatoria che dovrebbe corrispondere alla rilevanza dell'aggressione al bene tutelato.

Una delle regole più interessanti è contenuta nell'art. 187-ter comma 2, che sarà oggetto di analisi più avanti per la rilevanza nel presente lavoro. In base a questa disposizione « per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni ».

3. LE PRONUNCE DI CONSOB E T.A.R.

Quello appena descritto, sia pure in sintesi, è l'armamentario normativo messo a disposizione dal legislatore.

La decisione di Consob prende le mosse dalla riconosciuta falsità della notizia: l'acquisto annunciato, infatti, non ebbe luogo. Per valutare la idoneità (anche solo potenziale) della comunicazione a fornire informazioni inquinanti al mercato, l'autorità di vigilanza osserva come, se il fatto fosse stato vero, ciò avrebbe comportato — in base alla disciplina in vigore all'epoca dei fatti — il lancio di un'OPA ad un prezzo decisamente superiore al valore delle azioni al momento della pubblicazione, circostanza che « non può non ripercuotersi sul corso del titolo stesso ».

Sulla gravità della condotta, vien sottolineato come la manipolazione avesse avuto ad oggetto « titoli di un'emittente a bassa capitalizzazione, caratterizzati da una modesta quantità di scambi » e che comunque il 19 giugno 2009 dalle 13,26 (ora della pubblicazione della falsa notizia) alle 14,55 (ora della smentita) il titolo aveva subito un incremento del 6,6 % con un « notevole aumento dei quantitativi scambiati ». Inoltre, il comportamento del soggetto in questione veniva giudicato colposo.

Ritenuta quindi la violazione non particolarmente grave, veniva inflitta la sanzione di 100.000,00 €, ovvero il minimo previsto dall'art. 187-ter TUIF.

⁷ Secondo A. GARGANI (*sub* art. 9 comma 2 lett. a, in *Leg. pen.*, 2006, 106) « non vi è dubbio [...] che l'elemento differenziale, maggiormente qualificante la figura di illecito amministrativo, sia rappresentato dalla limitazione del mezzo, manifestamente circoscritto ai mezzi di informazione, ossia a strumenti diffusivi, rivolti a destinatari plurimi e indeterminati ».

⁸ Scettico verso la capacità di delineare con precisione le condotte sanzionate sia

in via penale sia in via amministrativa, S. SEMINARA (*Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 272) ritiene che il confine tra lecito e illecito sarà infine individuato dalla clinica giudiziaria.

⁹ Si rinvia per un approfondimento a F. D'ALESSANDRO, *Fattispecie di agiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del tipo e cause di giustificazione*, cit., 1856 ss.

L'interessato impugnava la delibera davanti al T.A.R. che, con la decisione in esame, dichiarava manifestamente infondata la doglianza¹⁰. Al di là delle questioni processuali, la notizia falsa è stata ritenuta dal giudice amministrativo potenzialmente in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti al mercato in ragione della attendibilità della fonte e dell'annuncio, ripreso da altri organi di stampa. Il tenore assertivo del testo, poi, che conteneva dati e particolari di una certa precisione (come ad esempio il prezzo di vendita), risultava convincente, pure in ragione della notevole attenzione dei *media* all'argomento. Un'ulteriore dimostrazione della potenzialità inquinante della notizia veniva dall'andamento del titolo che, stando sempre al T.A.R., aveva subito oscillazioni proprio in concomitanza con la diffusione della notizia.

¹⁰ Come detto all'inizio, si tratta di una delle prime pronunce sul tema. In precedenza si ha notizia di una decisione di Consob che, con delibera n. 17071 del 19 novembre 2009, aveva condannato, sempre per l'illecito di cui all'art. 187-ter TUIF, alla sanzione pecuniaria di 100.000,00 € e alla sospensione di due mesi della capacità di assumere incarichi di vertice in società quotate — anche qui il minimo della sanzione — il presidente di un'associazione di consumatori per un'intervista comparsa su un quotidiano finanziario, nella quale si affermava: «secondo i nostri calcoli [...] il mark to market di Unicredit è negativo per 4-5 miliardi. Si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease». Consob, al termine dell'istruttoria, rilevava che le sue dichiarazioni — fedelmente riprodotte dal giornalista e mai smentite — erano risultate *false*: da un lato l'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela era, all'epoca dell'articolo, prossima a 1 miliardo di € (e non a 4 o 5) e dall'altro, nonostante fossero stati menzionati «calcoli», si era appurato che la valutazione originava non da un autonomo studio dell'associazione, ma da stime effettuate su dati aggregati diffusi dalla Banca dei Regolamenti Internazionali e dalla Banca d'Italia. Le dichiarazioni erano ritenute altresì *idonee a fornire indicazioni fuorvianti sulle azioni* Unicredit per una serie di ragioni: quella dei consumatori è associazione assai autorevole in ambito economico e finanziario; le affermazioni venivano presentate come il risultato di una stima quantitativa dotata di affidabilità; il valore dell'esposizione era tale da incidere sulla valutazione del rischio-rendimento delle azioni, sia sotto il profilo di potenziali perdite sui crediti generati dall'operatività in strumenti finanziari derivati, sia sotto

quello del maggior rischio in termini di lesione della reputazione (nonché danno economico) connesso a eventuali contenziosi; l'analogia citata («si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease») aveva accentuato la portata delle dichiarazioni ed era di per sé idonea a influire sulle aspettative del mercato in merito al rischio dell'investimento; in concreto, poi, è stato verificato che le dichiarazioni di cui si tratta avevano avuto un impatto rilevante sull'andamento del prezzo. Ciononostante, le Corti d'appello di Perugia (sez. civile, 16 giugno-28 settembre 2010, n. 5941) e di Roma (I sez. civile, vol. giur., 16 giugno-27 giugno 2011, n. 2752), davanti alle quali avevano impugnato la decisione, rispettivamente, l'interessato e l'associazione, hanno entrambe annullato la pronuncia di Consob. Più in particolare, la Corte perugina (la cui motivazione è espressamente richiamata dalla seconda) ha ritenuto che «l'esigenza sottesa alla norma è quella di garantire la libertà di autodeterminazione degli utenti del mercato finanziario [e quindi] la congiunzione "ovvero" collocata fra l'aggettivo "false" e l'aggettivo "fuorvianti" va intesa in realtà come congiunzione con valore esplicativo diretta a prevedere la compresenza dei due aggettivi (come dire "ossia", "cioè") e non la loro alternative [...]». Ciò posto, si deve escludere che le dichiarazioni rese dal [...] possano essere definite "false" e "fuorvianti" nel senso sopra chiarito. [...] la rilevanza della notizia, quella idonea a influire sulle valutazioni degli investitori, era costituita non dal valore numerico della perdita ma dalla gravità del problema: al singolo interessato che la perdita fosse di un miliardo o di più poco interessava, essendo invece rilevante l'emergere del problema in tutta la sua gravità, il trend del medesimo ».

Infine, il Tribunale riteneva inapplicabile la disposizione di cui all'art. 187-ter comma 2 in quanto il ricorrente non aveva dimostrato di essere giornalista professionista.

4. I PUNTI CRITICI DELLA DECISIONE.

La motivazione del Tribunale offre almeno tre spunti di riflessione sui quali pare opportuno soffermarsi.

4.1. (Segue): *l'idoneità offensiva della notizia.*

Come si è visto nella descrizione della fattispecie, perché la diffusione integri l'illecito amministrativo della manipolazione del mercato, è necessario che la notizia — oltre a essere non corretta — sia idonea a fornire indicazioni false ovvero fuorvianti al mercato. In altri termini, l'informazione non deve essere soltanto errata, ma anche tale da alterare il fisiologico meccanismo di determinazione del prezzo.

La valutazione sulla capacità di incidere sull'andamento del titolo dovrebbe dipendere soltanto, sotto il profilo soggettivo, dall'autorevolezza della persona che la diffonde e del mezzo che la ospita, sotto quello oggettivo, da caratteristiche della notizia in sé. Se si analizzano i dati presi in considerazione dal T.A.R., il tenore della decisione non sembra del tutto convincente.

Da un lato, infatti, l'annuncio proviene da un sito realizzato e frequentato da tifosi, la maggior parte dei quali scambia informazioni seguendo solo ed esclusivamente la propria passione calcistica, senza alcuna ambizione — e probabilmente senza nemmeno alcuna consapevolezza — di poter incidere sul prezzo di strumenti finanziari quotati. Certo, come afferma il T.A.R., la pagina *web* può essere ritenuta « una nota fonte di informazioni con riguardo agli eventi che interessano la AS Roma », ma ciò dal punto di vista appunto del tifoso e non dell'investitore in borsa¹¹. Insomma, si tratta di un organo di informazione frequentato per scambiare opinioni sulla comune passione sportiva dei partecipanti, non per trarne dati su cui basare comportamenti finanziari¹².

¹¹ G. LUNGHINI, *La manipolazione del mercato*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1477 sottolinea come nella valutazione « si deve necessariamente tenere conto anche della tipologia di giornalismo » e, nel formulare un esempio, prende in considerazione proprio un caso non troppo distante da quello in esame: « quanto ad idoneità decettiva sono qualitativamente diverse notizie sul *management* di una società di calcio quotata in borsa espresse in una trasmissione sportiva rispetto a quelle contenute in un articolo nella pagina della finanza di un giornale economico. La diversa pericolosità di un giornalismo non direttamente orientato ad orientare le valutazioni degli investitori finanziari si riflette anche in

una diversa ricostruzione delle regole di diligenza: più ci si allontana da un'informazione direttamente orientata al mercato e più si attenua il rigore informativo sopra descritto in quanto è più attenuato e sullo sfondo la possibilità che la diffusione possa incidere sulle scelte degli investitori ».

¹² Il giudice, forse, avrebbe potuto seguire l'esempio di quel pubblico ministero che, stando a quanto riferisce A. DIPOLLINA, *Biscardi assolto. Niente offese, quel processo è da bar sport*, in *la Repubblica*, 22 marzo 2000, 58, ha chiesto l'archiviazione per alcuni giornalisti del « Processo », trasmissione televisiva condotta da Aldo Biscardi, indagati per diffamazione nei confronti dell'Associazione italiana ar-

In calce al comunicato — ancora visibile in rete — vi sono in effetti molti commenti ma quasi tutti, persino quelli a firma dei tifosi più appassionati, contengono accenti di incredulità (spesso con espressioni vernacolari) e non sono in pochi a sollevare dubbi sulla attendibilità della segnalazione.

Dall'altro lato, pare difficile porre come elemento a carico del redattore di *www.forza-roma.it* il fatto che testate giornalistiche anche autorevoli abbiano ripreso la notizia, nonché il contesto di grande attenzione dei *mass media* a proposito delle vicende della società calcistica. Proprio per il bacino di utenza cui si rivolge la pagina *web* in questione, riesce difficile porre in capo all'autore della notizia un obbligo di controllo sulla sua correttezza paragonabile a quello di media tradizionali a diffusione nazionale che, loro sì, nel riproporre il comunicato, avrebbero dovuto controllare e verificare la verità del fatto, o almeno segnalare con chiarezza la natura della fonte dell'informazione. E ciò perché mentre questi secondi possono condizionare le scelte di investimento del pubblico, difficilmente un sito amatoriale che si occupa di calcio può fare altrettanto.

4.2. (Segue): *l'applicabilità della normativa deontologica ai giornalisti non professionisti.*

Un altro passaggio che attira l'attenzione del commentatore è quello che conclude la pronuncia. Il T.A.R. esclude l'applicabilità al caso in esame dell'art. 187-ter comma 2 TUIF in quanto egli « non ha né allegato, né, a maggior ragione, dimostrato, di essere un giornalista professionista ». L'affermazione desta interesse più per il principio che statuisce (con un tenore tanto perentorio) che per le sue implicazioni concrete.

L'art. 187-ter, comma 2, infatti, non modifica la condotta vietata ma lo scenario normativo cui deve fare riferimento il giudice¹³. La diffusione di informazioni effettuata nell'ambito dell'attività professionale, purché non ne si sia tratto profitto, dovrà essere esaminata anche alla luce delle disposizioni deontologiche¹⁴. Si tratta di una particolare re-

bitri poiché quello menzionato sarebbe « un programma televisivo il cui oggetto principale è proprio quello di suscitare con linguaggio diretto ed espressioni volutamente forti discussioni, spesso pretestuose, tipiche da bar sport », sicché « la credibilità oggettiva delle notizie riportate e fatte oggetto di dibattito è riconosciuta come assai bassa, secondo l'opinione comune, trattandosi non infrequentemente di notizie create o gonfiate per suscitare la polemica ». In conclusione « i toni, la sede e la natura degli interventi depongono per essersi trattata di una tipica discussione "da bar" finalizzata all'incremento dell'audience attraverso l'uso di toni e contenuti platealmente esagerati ».

¹³ Così G. LUNGHI, *La manipolazione del mercato*, cit., 1476.

¹⁴ Stando al tenore letterale della di-

sposizione, la regola appena menzionata troverà applicazione qualunque sia la notizia pubblicata. Un diverso ambito sembra essere riservato alle disposizioni « domestiche » dall'art. 114 comma 10 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che consente di valutare la correttezza della diffusione di *raccomandazioni* da parte di giornalisti alla luce delle disposizioni di autoregolamentazione (e non di quelle approvate dalla Consob ex art. 114 comma 9, lett. a D.Lgs. n. 58 del 1998) solo se queste ultime hanno superato il vaglio dell'autorità di vigilanza circa la loro idoneità a conseguire i medesimi effetti. Sul punto, sia consentito rinviare a F. DE BORTOLI, C. MALAVENDA, C. MELZI D'ERIL, *I giornalisti e le regole sull'informazione economica*, in AA.VV., *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A.

gola di giudizio: non dovranno essere utilizzate soltanto le disposizioni deontologiche, ma da esse non si potrà prescindere, sicché, qualora il giudice se ne volesse discostare, dovrà precisarne le ragioni nella motivazione.

La *ratio* della norma pare essere quella di riconoscere la peculiarità dell'attività giornalistica, garantendo a chi la compie una disciplina specifica, anche a tutela della libertà di espressione. In realtà, ad uno sguardo più attento, non pare di notare nel quadro normativo nel suo complesso un qualche *favor* nei confronti di chi diffonde informazioni per mestiere, quale precipitato dell'interesse della collettività a conoscere.

Le disposizioni deontologiche¹⁵, infatti, ordinano di effettuare tutti i controlli per evitare di veicolare notizie false e la non correttezza di quanto pubblicato è uno dei punti fermi dell'intera vicenda. Sembra, più in generale, difficile immaginare comportamenti di manipolazione del mercato, che possano però essere considerati leciti sulla base delle vigenti norme deontologiche.

Inoltre, non esiste una deroga nemmeno in relazione all'organo deputato al controllo o alle sanzioni previste o alla loro entità. Nonostante qualche tentennamento dovuto soprattutto alla formulazione normativa non sempre perspicua, si è propensi a ritenere che la valutazione circa la sussistenza dell'illecito amministrativo sia da affidare a Consob che, in caso di condanna, infliggerà le relative sanzioni pecuniarie e interdittive senza alcuna discriminazione¹⁶.

Resta poi la perplessità di fondo sul tenore concreto di una legge che, limitandosi a richiamare le « norme di autoregolamentazione », finisce per determinare un trattamento non molto dissimile e in ogni caso non certo di favore per i giornalisti. Se l'opzione del legislatore di differenziare le regole per questi ultimi ha un senso, infatti esso va rinvenuto nell'interesse della collettività ad avere un'informazione libera, plurale e capace di controllare con puntiglio gli *arcana* del potere finanziario. In quest'ottica una mano meno pesante del legislatore consentirebbe probabilmente ai giornalisti una penna più coraggiosa.

Ma torniamo alle parole del Tribunale amministrativo, secondo cui l'art. 187-ter, comma 2, si applica solo se la condotta è stata posta in essere da un giornalista professionista.

In realtà la lettera della legge non impone una simile restrittiva lettura. La disposizione, lo si è ricordato più volte, prevede una differente regola di giudizio per i « giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale » (purché non abbiano tratto un vantaggio personale).

Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2010, 834.

¹⁵ In particolare, per il rilievo che ha nella materia di cui qui si tratta, si ricorda la *Carta dei doveri per i giornalisti dell'informazione economica e finanziaria* approvata dal Consiglio Nazionale l'8 febbraio 2005 ed aggiornata il 28 marzo 2007, in www.odg.mi.it/node/175.

¹⁶ Così S. SEMINARA, *Informazione finanziaria e mercato: alla ricerca di una strategia del controllo penale e ammini-*

strativo, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2006, 275 ss. C. MALAVENDA, C. MELZI D'ERIL, *Abuso di mercato e informazione economica*, cit., 172 s. ipotizzano una « collaborazione » fra Consob e Ordine dei giornalisti qualora il legislatore facendo leva sull'art. 12 della direttiva 2003/6/CE avesse introdotto nella legge di recepimento la facoltà per l'autorità amministrativa di collaborare con altra autorità (in questo caso l'Ordine dei giornalisti) delegando a essa alcuni poteri.

Tale disciplina speciale è giustificata, come detto, dalla copertura costituzionale fornita alla manifestazione del pensiero (ove la libertà è la regola, il divieto l'eccezione), nonché dall'interesse della società alla massima circolazione di dati e idee.

A maggior ragione oggi, che la distinzione tra professionisti e pubblicitari è nei fatti sempre più obsoleta e i confini dell'attività giornalistica si vanno facendo sempre più da un lato allargati e dall'altro sfumati, pare davvero poco sensato limitare le regole di valutazione introdotte per tale attività ai soli professionisti. Una lettura più aderente al dato costituzionale e sociale porterebbe a includere tra i soggetti cui essa va applicata almeno i pubblicitari e i praticanti che, per chi conosce la realtà anche delle redazioni tradizionali, in questo particolare momento storico compiono un lavoro sotto molti profili del tutto identico ai primi. Più dubbia ma non stonata sarebbe un'interpretazione che ricomprendesse nella disciplina speciale di cui all'art. 187-ter comma 2 chiunque, indipendentemente dall'essere quindi iscritto a un albo, eserciti anche occasionalmente attività giornalistica.

Invero nell'ordinamento vi sono altre disposizioni che prevedono una normativa differenziata per i soli giornalisti professionisti. Si pensi a quella relativa al segreto sulle fonti, di cui all'art. 200 comma 3 c.p.p., che riserva tale diritto soltanto ai professionisti, escludendo quindi non solo tutti coloro che saltuariamente diffondono notizie (blogger, utenti di *twitter* o collaboratori occasionali di testate tradizionali o siti internet), ma anche praticanti o pubblicitari¹⁷.

In altri momenti il legislatore è stato più illuminato; maggiormente capace cioè di comprendere l'evoluzione della realtà e regolarne i fenomeni. In tema, ad esempio, di *privacy*, l'art. 136 D.Lgs. n. 196 del 2003, nel delineare l'ambito della disciplina derogatoria contenuta nel titolo XII *Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica*, cura di precisare, alla lett. c), che tali disposizioni si applicano anche al trattamento « temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica »¹⁸.

¹⁷ La circostanza non ha mancato di sollevare critiche da parte della dottrina più attenta. Si veda da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici, G.E. VICEVANI, *La protezione del segreto del giornalista all'epoca di internet*, in *www.costituzionalismo.it*, 2011, n. 2, che propone una soluzione condivisibile: « adottare una concezione oggettiva del segreto giornalistico e ritenerlo sussistente quando vi sia connessione tra l'apprensione delle notizie riservate e l'esercizio dell'attività informativa. È evidentemente una ipotesi che si discosta dalle attuali tendenze europee, che comunque garantiscono il segreto solo a chi in qualche modo possa essere ricondotto alla categoria del giornalista. Ed ancor più, rappresenterebbe per il diritto italiano un radicale *revirement* rispetto all'intera "storia" del segreto professionale in generale e a quello giornalistico in specie. Tale

opzione, però, consentirebbe di valorizzare la limpida indicazione del Costituente a favore di una lettura della libertà d'espressione che esalta il diritto di tutti di manifestare il pensiero e difficilmente tollera una tutela privilegiata dei professionisti dell'informazione ».

¹⁸ E ciò sia pure con qualche iniziale inciampo: « i travagliati inizi della normativa della legge 675/96 relativa all'esercizio della funzione informativa hanno riguardato anche i soggetti ai quali dovessero estendersi le eccezioni rispetto alla normale disciplina dei dati personali. Nell'originaria formulazione, infatti, l'art. 25 trovava applicazione per i soli giornalisti professionisti, comportando una discriminazione tra soggetti in ordine all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero *ictu oculi* incostituzionale », così G.E. VICEVANI, *commento all'art. 136*, in AA.VV., *Codice della*

Come in materia di informazione economica, il combinato disposto degli artt. 12 e 139 del menzionato decreto prevede che la liceità del trattamento venga valutata pure in base alle disposizioni del codice deontologico approvato dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con il Garante. Qui, tuttavia, le norme di autoregolamentazione si applicano anche a pubblicisti, praticanti e financo ai non iscritti all'Ordine che le ha emesse e la disciplina è indubbiamente diversa e di favore rispetto a quella ordinaria.

Sarebbe forse auspicabile, a questo proposito, una riflessione complessiva da parte del legislatore o della giurisprudenza (magari costituzionale, ove fosse messa nelle condizioni di potersi esprimere), che favorisca una *reductio ad unum* dell'ambito soggettivo di applicazione delle norme, nella direzione di una maggiore coerenza con la realtà del mondo giornalistico. In sintesi, ove l'attività di informare è ritenuta meritevole di una disciplina *ad hoc*, pare poco ragionevole — nonché difficilmente compatibile con un ordinamento costituzionalmente ben orientato — limitarne l'applicazione a un elenco professionale.

4.3. *La manifesta eccessività della sanzione.*

In ultimo, nel commentare la pronuncia, non si può non notare la straordinaria afflittività della sanzione. È vero che si tratta del minimo previsto per legge, ma la sproporzione fra la condotta e le sue conseguenze sembra essere un ulteriore argomento a conforto della inopportuna applicazione della normativa in questione al caso in esame.

Vale la pena ricordare, in tema di sanzioni, l'indirizzo assunto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in base al quale viene ritenuto in contrasto con l'art. 10 della Convenzione irrogare pene o risarcimenti che per la loro gravità rischiano di limitare oltre misura la libertà di espressione.

Più precisamente, la Corte ha condannato la Grecia¹⁹ in quanto la sanzione del carcere, anche se convertibile in pecuniaria, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, interesse a ricevere informazioni. La detenzione — precisa la Corte — può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giornalista incita alla violenza o all'odio (nei casi di *hate speech*, per intendersi). Negli altri, fa capire Strasburgo, « è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa », impedendo « la partecipazione alla discussione su questioni che hanno un interesse generale legittimo ».

Accanto a sentenze che ribadiscono come, in generale, la pena detentiva per il reato di diffamazione dovrebbe essere abolita conformemente alle indicazioni del Consiglio d'Europa²⁰, ancorché nella prassi possa risultare scarsamente applicata, ve ne sono alcune che si sono occupate di vicende ancora più simili a quella in esame.

privacy, tomo II, Milano, 2004, 1708, cui si rinvia anche per la dottrina ivi citata.

¹⁹ Corte eur. dir. uomo, 2 aprile 2009, *Kydonis c. Grecia*, ric. n. 24444/07, per un primo commento alla quale, proprio nella prospettiva di cui nel testo, si veda, volendo, C. MELZI D'ERIL, G.E. VICEVANI, *La Corte eu-*

ropea dei diritti e la libertà di espressione: il caso Kydonis, in *Quad. cost.*, 2009, 954 ss.

²⁰ Si fa riferimento qui alla nota risoluzione n. 1577 del 2007 *Towards decriminalisation of defamation*, leggibile in <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/ERES1577.htm>.

Ad esempio, notissimo — anche perché ha riguardato proprio l'Italia — è il caso di un ricercatore universitario condannato a pagare a un politico, amministratore pubblico e libero professionista, una somma complessiva di quarantottomila euro, in seguito alla pubblicazione su un periodico specializzato di un articolo ritenuto diffamatorio²¹. In questa ipotesi la Corte europea ha ritenuto che fosse stato violato l'art. 10 della Convenzione — condannando lo Stato a restituire al ricorrente ben settantadue mila euro — sia perché le espressioni non erano gratuitamente offensive, sia soprattutto perché la misura concreta della sanzione era tale da alterare il corretto bilanciamento tra diritti e, « se paragonata alla sua condizione patrimoniale, da significare un'inibizione al ricorrente a proseguire nell'attività di critica ».

Una recente pronuncia, poi, nell'uniformarsi alla *ratio* di quelle già segnalate, ha censurato lo Stato membro resistente in quanto nel procedimento domestico era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che, sommata alle spese del procedimento e ai danni cui il ricorrente era stato condannato, era di tale importo da superare di gran lunga la retribuzione annua del giornalista²².

Sulla base di questo indirizzo, dunque, può ragionevolmente ipotizzarsi, qualora la Corte di Strasburgo giungesse ad occuparsi della questione, una pronuncia negativa per l'Italia per violazione dell'art. 10, quantomeno per l'entità della sanzione.

Vi è poi un ulteriore profilo. Come noto, di recente la Corte costituzionale ha inserito fra le ipotesi di revisione la violazione di una disposizione della Carta europea²³. In base al tenore del dispositivo, l'impugnazione straordinaria non pare riservata alla violazione di diritti di matrice processuale, ovvero collegati all'art. 6 della Convenzione. Nelle ipotesi in cui la riapertura del processo risulti strettamente necessaria, anche violazioni dell'art. 10 potrebbero determinare — oltre ad altri rimedi — una nuova celebrazione del processo con le forme della revisione²⁴.

Insomma, per più di una ragione questa sentenza non sembra avere colto nel segno. Si confida, però, che possa essere un buon campanello d'allarme affinché le prossime pronunce accedano a un'interpretazione il più possibile rigorosa e restrittiva delle disposizioni introdotte dal legislatore per sanzionare gli abusi dell'informazione economica di stampo giornalistico. Soltanto un'applicazione residuale, infatti, potrà conciliarsi in modo non del tutto disarmonico con il contesto dell'ordinamento, e in particolare con l'art. 21 Cost. e i suoi corollari, senza tener conto dei quali si corre il rischio di riproporre il ragionamento un po' meccanico di Pascal, secondo cui « Giustizia è ciò che è stato stabilito e ciò che è stato stabilito è necessariamente giusto appunto perché è stato stabilito ».

CARLO MELZI D'ERIL

²¹ Corte eur. dir. uomo, 17 luglio 2008, *Riolo c. Italia*, ric. n. 42211/07, in *Cass. pen.*, 2008, 4411.

²² Corte eur. dir. uomo, 19 aprile 2011, *Kasabova c. Bulgaria*, ric. n. 22385/03.

²³ Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss.

²⁴ Segnala una simile opportunità S. LONATI, *La Corte costituzionale individuale strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione*, in *Giur. cost.*, 2011, 1565.